



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 11891 DEL 24-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
ORDINI TERRITORIALI
PO 496/2008**

*Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Pesaro e Urbino*

In relazione al Vostro quesito del 24 ottobre 2008, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito al rilascio del parere di liquidazione in presenza di onorari preconcordati, si evidenzia quanto segue.

L'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. Le previsioni del Decreto Bersani hanno l'obiettivo di eliminare dal nostro ordinamento giuridico quelle norme che impongono tariffe obbligatorie, ovvero l'inderogabilità dei minimi tariffari. Devono, pertanto, ritenersi, pienamente vigenti le disposizioni di cui all'art. 2233 c.c. le quali fissano una gerarchia nei criteri di liquidazione dei compensi, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, ed in estremo subordinate la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) degli ordini professionali. Ne consegue che, laddove le parti non abbiano liberamente determinato il compenso, potrà farsi riferimento alle tariffe professionali.

È bene sottolineare che la tariffa dei Dottori Commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e la tariffa dei Ragionieri Commercialisti (DPR 6 marzo 1997, n. 100) essendo contenute in una fonte normativa secondaria possono sempre essere derogate dall'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Nell'art. 25 del codice deontologico, approvato il 9 aprile 2008 e aggiornato nella seduta del 5-6 novembre 2008, il Consiglio Nazionale ha ribadito non solo che il compenso può essere liberamente determinato dalle parti, ma anche, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge Bersani, che nella sua determinazione si faccia riferimento anche al risultato economico conseguito ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Inoltre la definizione del compenso dovrà essere connessa, a dati oggettivi, quali l'importanza dell'incarico, le conoscenze tecniche e l'impegno richiesti, la difficoltà della prestazione.


È bene ricordare, inoltre, che il professionista ha il dovere deontologico (art. 8 codice deontologico) di assicurare la qualità delle prestazioni rese, nell'interesse della clientela e, più in generale, nel rispetto dell'interesse pubblico.

Con i migliori saluti.

Roma, 20 novembre 2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. PIETRO ROSI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Rosi', written in a cursive style.